



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |           |            |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PROCACCINI | MASSIMO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CASTELLO   | SALVATORE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CARNEVALE  | MARIO     | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |
| <input type="checkbox"/> |            |           |            |

SEZIONE 39

SEZIONE

N° 39

REG.GENERALE

N° 4959/10

UOENZA DEL

13/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

323/39/13

PRONUNCIATA IL:

13 MAR. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 GIU 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4959/10 depositato il 08/06/2010
- avverso la sentenza n. 133/3/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LATINA

controparte:

COMUNE DI SEZZE  
VIA DIAZ 04016 SEZZE LT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10963 CONCESSIONI GOVERN. 2003

Il Segretario

N.4959/10 RGA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di SEZZE proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento di violazione ed irrogazioni di sanzioni n.10936, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina, sulla base del pvc redatto dalla GdF di Latina a seguito della verifica fiscale eseguita dal Comando Regionale Polizia Tributaria del Piemonte nei confronti della società "Vodafone Omnitel".


Al Comune veniva contestato di aver utilizzato utenze di telefonia mobile fornite dal gestore "Vodafone Omnitel" per gli anni 2003-2004 e 2005, senza tuttavia versare la relativa tassa di concessione governativa.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso motivando che la contestazione era stata mossa a soggetto non obbligato (Comune di Sezze) il quale era sì tenuto al pagamento della tassa concessione governativa al gestore di telefonia mobile, ma era su quest'ultimo, per l'appunto la soc. Vodafone Omnitel, nella qualità di concessionario del servizio, che incombeva l'onere di versare all'Erario la tassa riscossa in quanto sostituto d'imposta.

L'Ufficio con l'odierno appello chiarisce che la pretesa impositiva scaturisce dal mancato pagamento, da parte del Comune, della tassa; pertanto la soc. Vodafone non poteva versare all'Erario quanto non ricevuto dal contribuente. D'altro canto, dalle dichiarazioni del Comandante della Polizia Municipale era emerso, in sede di verifica, che deliberatamente la tassa non era stata corrisposta supponendo che la qualità di Ente pubblico esentasse il Comune dal tributo. Chiede, pertanto, conferma del proprio operato. *Il Comune non si è costituito*

### MOTIVI DELLA SENTENZA

La tassa in questione, prevista dall'art.21 della Tariffa allegata al DPR 641/1972, nasce come tributo a carico delle società telefoniche per ottenere la concessione all'utilizzo delle frequenze, ma una successiva normativa aveva poi stabilito che dovessero essere i titolari del contratto di abbonamento al cellulare, considerato "bene di lusso", a doverla pagare. Nel 2003 però è entrato in vigore il Codice delle telecomunicazioni, in attuazione di alcune direttive europee relative alla




liberalizzazione del mercato, che ha abrogato i presupposti su cui si fonda proprio la tassa di concessione governativa.

Infatti, l'art. 3 garantisce "i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche", impostazione che contrasta con quella precedente che invece richiedeva un'autorizzazione, e quindi una licenza, per poter accedere alle reti di comunicazione. Quindi, in un mercato che è stato oggetto di privatizzazione e liberalizzazione che, come affermato anche da vari giudici di merito (sent. nn. 33/2012 e n. 5/2011 CTR del Veneto e sent. n. 37/2011 della CTR dell'Umbria) "ha avuto come principale conseguenza il passaggio della concessione al contratto, cioè uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti", la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica non è più proprietà esclusiva dello Stato e in questo modo cade il presupposto giuridico alla tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori.

In linea generale, va dunque rilevata, l'assenza del presupposto oggettivo, in quanto, come si è visto, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni è stato abrogato esplicitamente l'art.318 del DPR n. 156 del 1973 e (tacitamente) l'art.21 della Tariffa allegata al DPR n.641/72, facendo venir meno, di tal che, la legittimità impositiva dell'Amministrazione Finanziaria. Ed inoltre, va sostenuto che in nessun caso una norma secondaria (in questo caso: l'art. 3 D.M. n.331/90) può legittimare l'imposizione di un tributo.

Nel caso in specie, va ulteriormente rilevata la mancanza del presupposto soggettivo: i Comuni, essendo pubbliche amministrazioni, non possono essere considerati quali soggetti passivi della tassa sulle concessioni governative alla luce dell'art.114 della Costituzione, che qualifica come soggetti costitutivi della Repubblica, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, e dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. n. 156 del 30.03.2001. Tale assunto è stato confermato anche dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio che, con circolare n. 44461 del 17.07.2001 ha precisato: "...le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono



Pag. n. 3

*contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggette al pagamento della tassa di concessioni governative".*  
La parità di posizione e di dignità che la Costituzione riconosce ai vari Enti che compongono la Repubblica non consente quindi di continuare ad attribuire alla sola Amministrazione dello Stato la posizione di detentrica, per eccellenza, di poteri autoritativi di tipo concessorio o autorizzatorio. Per quanto considerato, la pretesa impositiva dell'Ufficio deve ritenersi dunque illegittima.

L'appello dell'Ufficio va rigettato.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Rigetta l'appello.

Spese compensate.

Così deciso in Latina il 13.03.2013.

IL RELATORE EST.

Dott. Salvatore CASTELLO



IL PRESIDENTE

Avv. Mario PROVAZCINI

